

ALLEGATO "A" AL NUMERO 7537 DI FASCICOLO
STATUTO DELLA
FONDAZIONE "SANTA MARIA AL GETZEMANI"

Art. 1 Denominazione, origine e sede

1. È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) la Fondazione "Santa Maria al Getzemani".
2. La Fondazione trae origine dall'Ente "Casa di Riposo Santa Maria al Getzemani" costituito in Almesè (TO) nel 1959, grazie alla generosa donazione dei Signori Suppo Silvestro ed Italo, alle offerte della popolazione della Parrocchia di Almesè e ai contributi di persone ed enti del territorio. La "Casa di Riposo Santa Maria al Getzemani" fu eretta in ente morale con D.P.R. 6/2/1963. Ideatore e fondatore dell'Ente fu il Piovano della Parrocchia di Almesè, Don Ettore Ghiano, e cofondatori furono il Prof. Giovanni Bertolo, il Dr Massimo Dosio e i Signori Giovanni Ghibaudò, Luigi Bessone, Attilio Blandin Savoia, Franco Catti, Roberto Vignetto, Marco Bertolo e Vittorina Occhelli in Zerbola.
3. L'ente ha assunto la qualifica di IPAB e – con delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 70-34764 del 16/5/1994 – è stato successivamente depubblicizzato, acquisendo la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro Persone Giuridiche della Regione Piemonte al numero 383/1316.
4. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà "Santa Maria al Getzemani – ETS".
5. La Fondazione ha sede ad Almesè (TO).
6. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito assistenziale, con particolare riferimento alle persone anziane.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali, tra i quali

- gestione di strutture residenziali per anziani, per favorire un'esperienza serena e ricca di relazioni, con iniziative volte al loro sollievo morale e sociale;
 - gestione di centri diurni per anziani;
 - organizzazione e gestione di appartamenti protetti per coppie di anziani o anziani soli;
 - iniziative e servizi di risposta alle problematiche geriatriche delle persone anziane;
 - iniziative solidaristiche a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà;
- b) prestazioni socio sanitarie, tra le quali:
- gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, tra le quali:

- promozione di iniziative culturali e artistiche a beneficio delle persone anziane;
- organizzazione di iniziative ricreative e artistiche di socializzazione;
- promozione della cultura e delle esperienze di volontariato;
- promozione di iniziative finalizzate alla partecipazione dei volontari alle attività della Fondazione;
- promozione e diffusione della cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative culturali, di ricerca, di formazione negli ambiti in cui opera la Fondazione.

4. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
5. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, con particolare riferimento agli enti e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.
4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 4 Risorse

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
 - entrate derivanti dal patrimonio;

- entrate derivanti dalle attività svolte;
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte della Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Statuto.
3. Nel medesimo termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio sociale che la Fondazione sia tenuta ad approvare per legge o per libera determinazione.
4. Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali, è pubblicato sul sito della Fondazione ed è depositato, nei termini di legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 6 Volontari

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - l'Assemblea dei Partecipanti;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;

- l'Organo di Controllo.

Art. 8 Partecipanti

1. Assumono la qualifica di Partecipanti della Fondazione i Soci Benefattori della "Casa di Riposo Santa Maria al Getzemani" che risultano alla data dell'11 gennaio 2024, nonché le persone fisiche e le persone giuridiche che verranno nominate tali dall'Assemblea dei Partecipanti, con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.
2. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti.
3. I Partecipanti possono rinunciare al proprio status inviando una comunicazione formale al Presidente della Fondazione, che provvederà a farla annotare nel Libro dei Partecipanti.
4. I Partecipanti che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea dei Partecipanti decadono dallo status di Partecipanti della Fondazione.
5. Lo status di Partecipante non è trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa.
6. I Partecipanti che perdono il relativo status, per una qualunque causa, non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 9 Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. I Partecipanti hanno diritto di partecipare alla Assemblea e di esprimere un voto a testa.
3. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:
 - a) nomina dei Partecipanti della Fondazione;
 - b) dichiarazione di decadenza dei Partecipanti della Fondazione ai sensi dell'art. 8 comma 4;
 - c) nomina e revoca di tre membri del Consiglio di Amministrazione, scelti anche tra persone che non sono Partecipanti della Fondazione;
 - d) nomina e revoca dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;
 - e) indicazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.
4. Le delibere della Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo che il presente statuto non preveda diversamente.
5. Ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante, mediante delega scritta; ogni Partecipante non può avere più di una delega.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo la Assemblea dei

Partecipanti è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.

7. A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto il Libro dei Partecipanti, attestante i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti.
8. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea dei Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti della Assemblea.
9. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Fondazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti.
11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. Delle riunioni è steso il verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri, così individuati:
 - due eletti dalla Assemblea dei Partecipanti;
 - il Parroco pro-tempore della Parrocchia "Natività di Maria Vergine" di Almese (TO).
2. In caso di indisponibilità o impossibilità del Parroco pro-tempore della Parrocchia "Natività di Maria Vergine" di Almese a ricoprire l'incarico di consigliere, anche il terzo membro del Consiglio di Amministrazione è eletto dalla Assemblea dei Partecipanti.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi membri elettivi sono rieleggibili.
4. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio invita la Assemblea dei Partecipanti ad effettuare la nomina del/dei sostituto/i, che resterà/anno in carica sino alla originaria scadenza dell'organo.

6. Nel caso venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione lo stesso si intende decaduto e si deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi dal presente statuto, tra i quali l'approvazione del bilancio e del piano annuale delle attività, e la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e per il funzionamento della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
10. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
 - a. al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c. agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
11. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
12. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.
13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Art. 11 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.
4. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Presidente può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 12 Organo di controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico.
2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
3. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo è scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito "Registro dei revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
7. L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere consultivo della Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 9 comma 6 del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. Le decisioni relative a operazioni di trasformazione, fusione o scissione di cui all'art. 42 bis del Codice civile, sono equiparate alle modifiche statutarie di cui al presente articolo.

Art. 14 Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, ad un ente del terzo settore, indicato dalla Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 9 comma 3 lettera f) del presente Statuto.

Art. 15 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, al Codice civile e alle altre norme vigenti.

F.ti: Silvio BERTOLO

Lorenzo GOTTO

Silvia FALCA

VALERIA INSABELLA